

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 giugno 2006 (GU n. 173 del 27-7-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Acar-Cid», registrato al n. 12907.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 24 agosto 2005 dall'impresa «Diachem S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Acar-Cid» uguale al prodotto di riferimento denominato «Aracnol D» registrato al n. 11961, con D.D. in data 6 febbraio 2004 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «ARACNOL D» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Acar-Cid» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicofol;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2009 l'impresa «Diachem S.p.a.» con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato ACAR-CID con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-200-250 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Albano S. Alessandro (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: VE.BI s.a.s. del dott. Luigi Bazzolo & C. S. Eufemia di Borgoricco (Padova) autorizzato con decreti dell'8 marzo 2000/11 luglio 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 12907.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006



Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato alle pagg. 46 - 47 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ACAR-CID Acaricida selettivo adutticida ovicida Concentrato emulsionabile	
COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: DICOFOL puro g 18,5 (197 g/l) Coformulanti q. b. a g. 100	 IRRITANTE  PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
FRASI DI RISCHIO Irritabile. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare aridità o scagolimento della pelle. L'inalazione del vapore può provocare sonnolenza e vertigini.	
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nella fognatura. Usare indumenti protettivi e guanti adatti o proteggersi gli occhi in faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.	
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)	
DISTRIBUITO DA: VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C. - Via Desman, 43 S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)	
OFFICINA DI PRODUZIONE DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG)	
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO VE. BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C. S. Eufemia di Borgorico (PD)	
Registrazione Ministero della Salute n. del Quantità netta del preparato: ml 25 - 50 - 100 Partita n.	
Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore non può essere riutilizzato Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente	

06A06923